

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
Centro di Lettura di Rivergaro – APS
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno **2019**, il giorno **01** del mese di **luglio**, alle ore **21.30**, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione **Centro di Lettura di Rivergaro**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 21:30 il Presidente dell'associazione **Valter Castignoli** dichiara aperti i lavori, assumendo in base allo Statuto vigente la presidenza dell'Assemblea.

Svolge le funzioni di segretario in base allo Statuto vigente il sig. **Giuseppe Guagnini**, segretario dell'associazione.


Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 8 soci su un totale di 120 aventi diritto (trattandosi di seconda convocazione, in base allo Statuto vigente, l'Assemblea è valida con qualunque numero di partecipanti) e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito, avendo recepito anche le indicazioni dei soci partecipanti a precedenti diverse riunioni tenutesi allo scopo e non presenti alla riunione in corso, lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 23:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE


Valter Castignoli



CENTRO di LETTURA
di RIVERGARO
Via Bonistalli, 7
29029 RIVERGARO (PC)
0523.957815 - www.centrodilettera.info
P.Iva: 01533670335 - Cod. Fisc: 91092810331

IL SEGRETARIO

Giuseppe Guagnini





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
registrato il 11.7.19 Serie 3E
al n. 2385
Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Elio FADOVANO



Statuto 2019 dell'Associazione di Promozione Sociale

“CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO - APS”

TITOLO I – COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO - APS”, che intende porsi come ideale continuazione del ruolo e dell'attività svolta in precedenza dal Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro.
2. L'Associazione ha sede in Rivergaro, presso la Biblioteca Comunale, Via Bonistalli, 7.

Articolo 2

Scopi e obiettivi

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. Il **Centro di Lettura**, senza scopi di lucro, ha come obiettivo quello di promuovere iniziative e mettere a disposizione dei cittadini strumenti idonei a favorirne la crescita culturale e l'acquisizione di un'autonomia critica nei confronti dei fatti sociali.
3. Il **Centro di Lettura** ha carattere polivalente; usa il libro e ogni strumento e linguaggio idoneo a rispondere alla crescita dei bisogni culturali e ad intervenire in maniera organica e modificativa della realtà sociale. In questo ambito intende continuare a collaborare con la Biblioteca comunale, per promuoverne la fruizione da parte dei cittadini, favorendo il rapporto tra gli utenti del servizio e i gestori dello stesso.
4. Il **Centro di Lettura** fornisce collaborazione e servizi ad altre associazioni ed enti del territorio, all'amministrazione comunale e alle scuole. Nell'intento di fare rete, promuove e aderisce a iniziative che coinvolgono i comuni limitrofi, in special modo della Val Trebbia.
5. Il **Centro di Lettura** intende perseguire in modo organico la tutela e la valorizzazione del patrimonio di storia, documenti e tradizioni del territorio.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3

Soci

1. L'adesione di persone fisiche all'associazione ha validità per l'anno in corso e per quello successivo e viene annotata in apposito registro; nel corso di ogni anno i soci hanno la facoltà di rinnovare l'adesione all'associazione. L'adesione all'associazione



comporta per l'associato il versamento della quota associativa annuale, il diritto di un voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto all'elettorato passivo.

2. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota associativa annuale o indegnità: l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei Soci.
3. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata.
4. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida il provvedimento, il socio può adire il collegio arbitrale o Comitato dei Garanti di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Articolo 4

Doveri dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'associazione.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. I soci per cui non sia stato avviato il procedimento d'esclusione, hanno il diritto, nei termini ed alle condizioni stabilite dagli organi direttivi di partecipare a tutte le attività realizzate.
2. Il **Centro di Lettura** garantisce ai soci la massima partecipazione alle proprie attività, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, e la tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, compreso il diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 6

Liberalità, lasciti e donazioni

1. L'Associazione può accettare lasciti, donazioni, contributi ed erogazioni liberali, che saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
2. In nessun caso le entrate di cui al punto precedente possono passare a profitto dei soci.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Organi

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato dei Garanti; il Presidente dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, due vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Responsabili dei diversi settori di attività.
3. Il Presidente dell'Associazione, i vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Responsabili dei diversi settori di attività costituiscono il Comitato Esecutivo

Articolo 8 *Amministrazione*

L'Associazione è amministrata dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di soci non superiore a venti e non inferiore a cinque. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri che ricoprono le cariche di Presidente, segretario, vicepresidente non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.

2. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
3. In caso di vacanza per qualsiasi motivo i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente o del Segretario dell'Associazione, soci ed esperti su particolari materie.
5. Possono partecipare in qualità di invitati permanenti con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo culturale del Comune. Analogamente possono intervenire, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o dal Segretario. Le delibere del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza assoluta dei membri in prima convocazione o un terzo dei membri in seconda convocazione.
8. Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.
9. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

11. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.
12. Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza, i Vicepresidenti, il Segretario o altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Al Presidente dell'Associazione o ad altro membro autorizzato, sono attribuiti i seguenti poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione:
 - a. aprire conti correnti bancari e postali, depositare la propria firma, chiedere ed ottenere affidamenti e dilazioni, girare gli assegni, ordinare bonifici bancari;
 - b. stipulare i contratti e gli atti d'ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
13. Il Consiglio Direttivo:
 - a. decide realizzazione di studi, sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e attua le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi;
 - b. decide dell'eventuale regolamento di funzionamento dell'Associazione;
 - c. delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;
 - d. esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.
14. Il Segretario
 - a. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto, decise dal Consiglio Direttivo ed organizzate dal Comitato Esecutivo.
 - b. Esplica inoltre le attività che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
 - c. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea.
 - d. Cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.
 - e. Cura il libro dei soci.
15. L'amministratore
 - a. Gestisce la contabilità dell'associazione.
 - b. Cura il Bilancio, lo presenta in assemblea accompagnandolo con una relazione dei revisori dei conti e con una del Presidente

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 9

Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il patrimonio è costituito:
 - a. dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - b. dai corrispettivi derivanti dalle attività connesse nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative in materia di enti non commerciali;
 - c. da eventuali erogazioni liberali;
 - d. da contributi di Enti pubblici per attività in convenzione.

- e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale
- f. ogni altra entrata prevista dal D.lgs. 117/17.
3. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché qualsiasi fondo, riserva o capitale non possono mai essere ripartiti tra i soci, sia durante la vita dell'Associazione sia all'atto del suo scioglimento.



TITOLO V – ASSEMBLEE

Articolo 10

Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni dell'anno in corso o di quello precedente ed iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da comunicare almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

TITOLO VI - CONTROLLO

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei Soci, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due membri supplenti.
2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 12

Amministrazione dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. Il Presidente e l'Amministratore curano la gestione della cassa dell'Associazione e ne tengono la contabilità, effettuano le relative verifiche, controllano la tenuta dei libri contabili, predispongono, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
3. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.
4. Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che si terrà entro il 30 aprile dello stesso anno.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

6. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII –DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13 *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

Articolo 14 *Collegio Arbitrale o Comitato dei Garanti*

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra di loro, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle delibere dei suoi organi, è demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale o Comitato dei Garanti composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due arbitri.
2. Il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione, su ricorso della parte che ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, nomina l'arbitro di competenza dell'altra parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dalla notifica delle generalità del primo arbitro, e nomina il terzo arbitro su ricorso di una delle parti, qualora i primi due arbitri non vi provvedano entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro.
3. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Gli arbitri giudicano nei limiti di legge quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; le loro decisioni sono, sempre nei limiti della legge, inappellabili. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
5. E' fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Articolo 15 *Disposizioni integrative*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni di promozione sociale.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 1 luglio 2019

il Presidente – Valter Castignoli

il segretario Giuseppe Guagnini